Regolamento per l'elezione del Comitato di Dipartimento

I N D I C E

ART. 1 - Oggetto…… 3
ART. 2 - Rappresentanza Elettiva all'interno del Comitato di Dipartimento…….. 3
ART. 3 - Durata in carica…… 3
ART. 4 - Elettorato attivo e passivo…….. 3
ART. 5 - Indizione delle elezioni……... 4
ART. 6 - Commissione elettorale…… 4
ART. 7 - Seggio elettorale…… 4
ART. 8 - Operazioni di voto …….. 5
ART. 9 - Scrutinio delle schede ……... 5
ART. 10 - Ratifica delle elezioni e proclamazione degli eletti …… 5
ART. 11 - Validità temporale …… 5

ART. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione dei componenti elettivi del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda Sanitaria di Nuoro

ART. 2 – Rappresentanza Elettiva all'interno del Comitato di Dipartimento

1. Ai sensi degli artt. 2 e 4 del Regolamento del Dipartimento di Prevenzione il Comitato è composto da:

   a) Direttore del Dipartimento di Prevenzione che ne assume la presidenza;
   b) Direttori delle Strutture Complesse;
   c) Direttori delle Strutture semplici a valenza dipartimentale
   d) Dirigente Amministrativo
   e) Posizione Organizzativa
   f) Responsabile del personale sanitario non medico, ove previsto;
   g) Un rappresentante del personale Medico Veterinario;
   h) Un rappresentante del personale Medico Chirurgo;
   i) Un rappresentante del personale Dirigente Sanitario laureato non medico, ove presente;
   j) Un rappresentante del personale Tecnico Sanitario;
   k) Un segretario con funzioni di verbalizzante.

2. La rappresentanza elettiva concorre ad assicurare la partecipazione più ampia del personale per la definizione dei principi e dei criteri generali relativi all'organizzazione delle strutture ed alla gestione dei servizi.

3. Qualora all'atto di approvazione del presente Regolamento non siano presenti tutte le figure professionali che partecipano di diritto al Comitato, si procederà successivamente alle necessarie integrazioni.

ART. 3 – Durata in carica

1. I rappresentanti elettivi durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta;
2. nel caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa di un componente eletto, subentra il primo dei non eletti fino alla scadenza del triennio.
3. Qualora la lista degli eletti si esaurita s procede ad elezioni suppletive per la sostituzione del componente mancante.
4. I componenti eletti tramite le elezioni suppletive durano in carica fino alla scadenza del mandato triennale degli altri componenti eletti.

ART. 4 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo passivo è individuato tra i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, assegnati formalmente ad una o più strutture del Dipartimento di Prevenzione da almeno sei mesi e per almeno 18 ore settimanali, appartenenti ad una delle rappresentanze del medesimo ruolo che concorre a costituire la componente elettiva del Comitato di Dipartimento.
2. Il personale che sia in stato di part-time per un numero di ore settimanali inferiore a 18, conserva esclusivamente il diritto all'elettorato attivo.

ART. 5 – Indizione delle elezioni

1. Nella prima fase di attivazione del Dipartimento, le prime elezioni sono indette dal direttore Generale, con convocazione elettorale almeno 20 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto.
2. Le votazioni devono essere svolte in una sola giornata dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
3. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero degli elettori.
4. Il provvedimento di indizione dell'elezione deve essere affisso all'Albo Pretorio dell'Azienda per i 20 giorni consecutivi antecedenti il giorno fissato per le elezioni e pubblicato sul sito Aziendale.

ART. 6 – Commissione elettorale

1. Venti giorni prima delle elezioni il Direttore Generale nomina la Commissione Elettorale.
2. I componenti della Commissione sono tre, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di segretario e sono scelti tra i Dirigenti e tra il personale appartenente alla categoria D, dipendenti dell'Azienda e che non risultino assegnati al Dipartimento interessato.
3. La Commissione Elettorale provvede a:
   a. acquisire dal servizio Amministrazione del Personale gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo;
   b. integrare, qualora risulti necessario, e sulla base di documentazione certa, gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo;
   c. pubblicare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, anche nel seggio elettorale, previa verifica degli stessi;
   d. determinare l'ubicazione e la composizione del seggio elettorale;
   e. gestire le attività di organizzazione dei seggi elettorali;
   f. nominare e costituire il seggio elettorale;
   g. decidere in merito ad eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle operazioni di voto;
   h. espletare ogni altro adempimento o attività tendente ad assicurare il regolare e corretto svolgimento delle votazioni, che non sia demandato ad altri Organi Soggetti dell'Azienda;
4. Le decisioni della commissione Elettorale sono assunte a maggioranza;
5. La Commissione, per ciascuna riunione, redige appositi verbali e li trasmette al Direttore Generale.

ART. 7 – Seggio Elettorale

1. Il Seggio Elettorale è composto da un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario.
2. I componenti del seggio sono scelti tra il personale in servizio che non risulti incluso nell'elenco dei candidati da eleggere (elettorato passivo).
3. Il Seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti, fra i quali il Presidente e il segretario.
4. Il Presidente del seggio deve garantire il buon andamento ed imparzialità di tutte le operazioni di voto.
5. All'atto della costituzione del seggio il Presidente prende in consegna il materiale necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto e verifica la presenza delle cabine idonee ad assicurare e garantire la segretezza del voto e prende in consegna l'urna dove devono essere depositate le schede.
6. tutte le schede devono essere timbrate e vidimate dal Presidente del seggio o da un componente da esso delegato.

ART. 8 – Operazioni di voto

1. Durante le operazioni di voto, il Presidente del seggio, o comunque il componente del seggio presente, dopo aver accertato l'identità personale dell'elettore e l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto, consegna al votante la scheda e lo invita a firmare sull'apposito elenco dei votanti.
2. La votazione deve avvenire a scrutinio segreto e ciascun elettore può esprimere una sola preferenza limitatamente all'ambito del ruolo e categoria cui lo stesso appartiene.
3. Tutti i dipendenti dell'Azienda assegnati al Dipartimento interessato sono titolari di elettorato attivo e passivo nel rispettivo ruolo di appartenenza e della rappresentanza da eleggere.
4. Non sono eleggibili alle rappresentanze di cui al presente regolamento i dipendenti che abbiano subito in Via definitiva sanzioni disciplinari.

ART. 9 – Scrutino delle schede

1. Lo scrutinio delle schede avviene presso il seggio elettorale, è aperto al pubblico e prosegue senza interruzione fino alla conclusione.
2. L'attribuzione dei voti è effettuata dal Presidente, il quale, in caso di contestazione, prima di attribuire il voto sente gli scrutatori.
3. Non vengono attribuiti i voti derivanti da schede nulle.
4. Sono dichiarate nulle le schede che presentino segno che facciano ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, ovvero abbia espresso più di una preferenza o una preferenza ad un candidato non eleggibile.

ART. 10 – Ratifica delle elezioni e proclamazione degli eletti

1. Il Presidente del seggio, ultimate le operazioni di scrutinio trasmette i verbali delle votazioni, unitamente all'elenco dei votanti alla Commissione elettorale, che, verificata la regolarità anche formale delle votazioni, trasmette l'elenco degli eletti al Direttore Generale che, con atto deliberativo provvede alla proclamazione degli eletti.
2. Il Direttore Generale pubblica l'atto deliberativo di proclamazione degli eletti entro due giorni dalla sua adozione dell'Albo dell'Azienda e sul sito internet aziendale.
3. Contro la proclamazione degli eletti è ammesso ricorso motivato da parte di chi detenga il diritto all'elettorato attivo e/o passivo.
4. Il ricorso di cui al precedente comma 2 è trasmesso al Direttore Generale entro 5 giorni dalla sua pubblicazione.
5. Il direttore Generale si esprime in merito al ricorso entro i successivi 3 giorni.
6. La decisione del Direttore Generale assunta ai sensi del precedente comma 5 non è ulteriormente ricorribile.

ART. 11 – Norma finale

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme dell'ordinamento giuridico in materia di elezioni.